

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: DURC: FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO

Il DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato rilasciato dagli Istituti previdenziali interessati (INPS e INAIL) e, per le imprese del settore, anche dalla Cassa edile, che attesta la regolarità contributiva di un datore di lavoro o di un lavoratore autonomo rispetto agli obblighi posti a suo carico da disposizioni di legge o di contratto.

DURC: FUNZIONAMENTO DELLO STRUMENTO					
DURC ON LINE	Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è la certificazione che attesta la regolarità di un datore di lavoro/lavoratore autonomo, in relazione al rispetto degli adempimenti nei confronti dell'Inps, dell'Inail e della Cassa Edile (per le sole aziende del settore edile o che applicano il relativo CCNL). A decorrere dal 01.01.2022, ai fini del rilascio del DURC è richiesta la regolarità del versamento della contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà. La verifica dello stato di regolarità contributiva avviene esclusivamente in via telematica e permette di visionare la situazione contributiva. I contributi oggetto di verifica per il rilascio del documento di regolarità contributiva sono quelli scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata				
	<table><tr><td>Esito positivo</td><td>viene attestata la regolarità della situazione contributiva, viene rilasciato un documento in formato PDF non modificabile, con validità di 120 giorni dalla richiesta, consultabile da chiunque vi abbia interesse.</td></tr><tr><td>esito negativo</td><td>il Documento indicherà gli importi a debito e le cause di irregolarità ai fini di adempiere all'invito alla regolarizzazione che l'Ente trasmette tramite mezzo PEC all'interessato.</td></tr></table>	Esito positivo	viene attestata la regolarità della situazione contributiva, viene rilasciato un documento in formato PDF non modificabile, con validità di 120 giorni dalla richiesta, consultabile da chiunque vi abbia interesse.	esito negativo	il Documento indicherà gli importi a debito e le cause di irregolarità ai fini di adempiere all'invito alla regolarizzazione che l'Ente trasmette tramite mezzo PEC all'interessato.
	Esito positivo	viene attestata la regolarità della situazione contributiva, viene rilasciato un documento in formato PDF non modificabile, con validità di 120 giorni dalla richiesta, consultabile da chiunque vi abbia interesse.			
	esito negativo	il Documento indicherà gli importi a debito e le cause di irregolarità ai fini di adempiere all'invito alla regolarizzazione che l'Ente trasmette tramite mezzo PEC all'interessato.			
	Il versamento degli importi oggetto della diffida deve essere effettuato entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito stesso.				
 Il <u>D.M. 30.01.2015</u> – che disciplina il procedimento di adozione del Documento unico di regolarità contributiva ("DURC") – all'art. 3 elenca le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere comunque attestata e contempla, all'ultimo comma, un'ulteriore condizione di sussistenza della regolarità in presenza di uno					

	scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuno degli enti chiamati ad effettuare la verifica. In particolare, è uno scostamento non grave quello pari o inferiore ad euro 150, importo comprensivo di eventuali accessori di legge. Eventuali somme a debito possono essere rateizzate secondo le modalità disciplinate da ogni Ente.														
SOGGETTI ABILITATI	Possono verificare la regolarità contributiva i seguenti soggetti: <table border="1"> <tr> <td>a</td><td>le amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti</td></tr> <tr> <td>b</td><td>gli organismi di attestazione SOA</td></tr> <tr> <td>c</td><td>le Amministrazioni pubbliche concedenti, anche in materia di verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi</td></tr> <tr> <td>d</td><td>le Amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi</td></tr> <tr> <td>e</td><td>l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva</td></tr> <tr> <td>f</td><td>le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati¹</td></tr> <tr> <td>g</td><td>i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, per conto dell'interessato</td></tr> </table>	a	le amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti	b	gli organismi di attestazione SOA	c	le Amministrazioni pubbliche concedenti, anche in materia di verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi	d	le Amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi	e	l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva	f	le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ¹	g	i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, per conto dell'interessato
a	le amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti														
b	gli organismi di attestazione SOA														
c	le Amministrazioni pubbliche concedenti, anche in materia di verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi														
d	le Amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi														
e	l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva														
f	le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ¹														
g	i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, per conto dell'interessato														
DURC INTERNO E BENEFICI CONTRIBUTIVI	L'accesso ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinato al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e al rispetto di ulteriori condizioni². Le disposizioni sono state profondamente integrate dall'art. 29 del D.L. 19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 56/2024. La disciplina richiede oggi, oltre alla regolarità contributiva, anche l'assenza di determinate violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, condizioni di lavoro e salute e sicurezza. Quando le violazioni non possono essere oggetto di regolarizzazione, il legislatore ha previsto una specifica limitazione al recupero dei benefici. In particolare, il recupero dei benefici già fruiti non può essere superiore al doppio dell'importo della sanzione irrogata. Particolare rilievo assume il sistema di verifica automatizzata effettuato dall'INPS per i benefici contributivi attraverso il cosiddetto DURC interno, i cui esiti sono rappresentati nel Cassetto Previdenziale Aziende mediante il sistema dei semafori verde, giallo e rosso.														

¹ ex artt. 9 del D.L. 185/2008 e 37, comma 7-bis del D.L. 66/2014.

² previste dall'art. 1, commi 1175 e 1175-bis della Legge 296/2006.

Consultazione regolarità in corso di validità

Dati pratica:

Numero Protocollo(*):

Codice Fiscale(*):

Pulisci

Consulta Regolarità

Numero Protocollo	Codice Fiscale	Codice Fiscale Richiedente	del	Denominazione	Regolarità Inps	Regolarità Inail	Regolarità Casse Edili	Documento	Documento
INPS_		-	15/07/2026 19:28						

INPS: SERVIZIO PER LA VERIFICA E GESTIONE INTERATTIVA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'INPS ha sviluppato il servizio denominato Ve.R.A. – Verifica Regolarità Aziendale, finalizzato a consentire ai titolari o legali rappresentanti delle aziende e ai relativi intermediari di effettuare una verifica preventiva della posizione contributiva. Il servizio consente di:

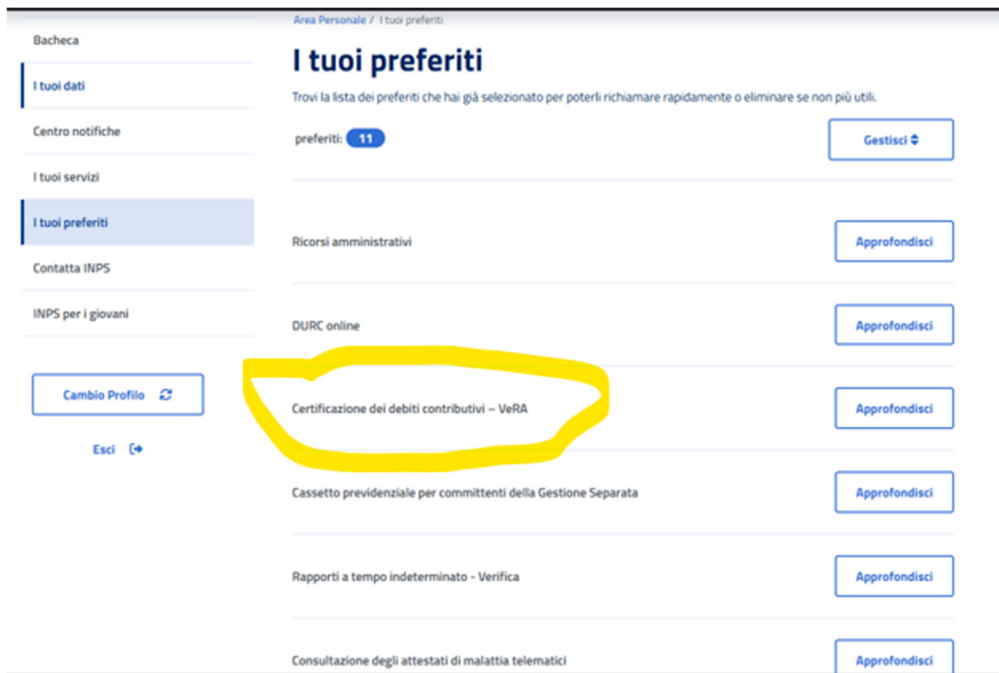
a)	accedere alle interrogazioni predisposte automaticamente dal sistema
b)	effettuare nuove interrogazioni
c)	verificare la situazione contributiva nelle diverse Gestioni previdenziali
d)	individuare le eventuali esposizioni debitorie
e)	conoscere la natura e lo stato delle evidenze contributive
f)	effettuare una simulazione dell'esito della verifica di regolarità contributiva

Alla data dell'interrogazione, il sistema mette a disposizione due specifiche sezioni, che consentono di visualizzare le esposizioni debitorie e le altre evidenze presenti nelle diverse Gestioni previdenziali. Le informazioni sono accompagnate dal **dettaglio** relativo alla **natura** del **credito contributivo** e al relativo stato.



Il sistema consente inoltre di effettuare una **simulazione** dell'**esito automatico** della **regolarità contributiva**, sulla base dei criteri previsti dalla disciplina del DURC.

Come procedere: <https://servizi2.inps.it/servizi/areariservata/>



Area Personale / I tuoi preferiti

Bacheca

I tuoi dati

Centro notifiche

I tuoi servizi

I tuoi preferiti

Contatta INPS

INPS per i giovani

Cambio Profilo

Esci

I tuoi preferiti

Trovi la lista dei preferiti che hai già selezionato per poterli richiamare rapidamente o eliminare se non più utili.

preferiti: **11** [Gestisci](#)

Ricorsi amministrativi [Approfondisci](#)

DURC online [Approfondisci](#)

Certificazione dei debiti contributivi - VeRA [Approfondisci](#)

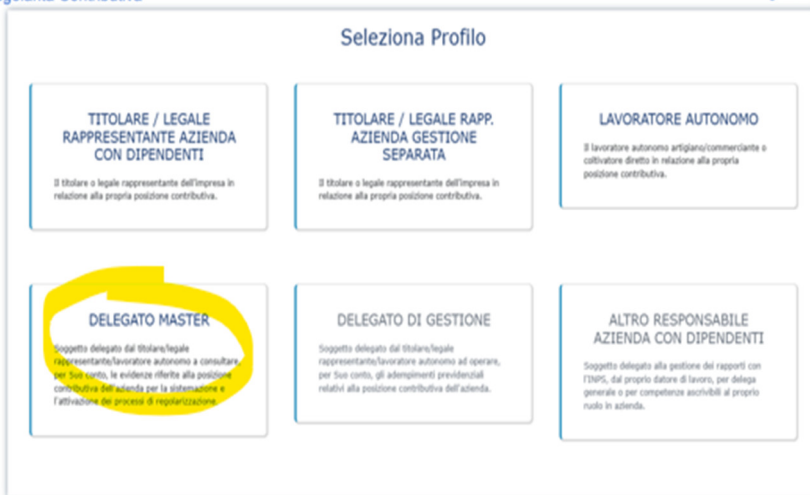
Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata [Approfondisci](#)

Rapporti a tempo indeterminato - Verifica [Approfondisci](#)

Consultazione degli attestati di malattia telematici [Approfondisci](#)

Home / Tutti i servizi / Regolarità contributiva

ma Unica della Regolarità Contributiva



Selezione Profilo

TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE AZIENDA CON DIPENDENTI
Il titolare o legale rappresentante dell'impresa in relazione alla propria posizione contributiva.

TITOLARE / LEGALE RAPP. AZIENDA GESTIONE SEPARATA
Il titolare o legale rappresentante dell'impresa in relazione alla propria posizione contributiva.

LAVORATORE AUTONOMO
Il lavoratore autonomo artigiano/commerciante o coltivatore diretto in relazione alla propria posizione contributiva.

DELEGATO MASTER
Soggetto delegato dal titolare/legale rappresentante/lavoratore autonomo a consultare, per suo conto, le evidenze riferite alla posizione contributiva dell'azienda per la sistemazione e l'attivazione dei processi di regolarizzazione.

DELEGATO DI GESTIONE
Soggetto delegato dal titolare/legale rappresentante/lavoratore autonomo ad operare, per suo conto, gli adempimenti previdenziali relativi alla posizione contributiva dell'azienda.

ALTRO RESPONSABILE AZIENDA CON DIPENDENTI
Soggetto delegato alla gestione dei rapporti con l'INPS, dal proprio datore di lavoro, per delega generale o per competenze attribuite al proprio ruolo in azienda.

**INAIL:
SIMULAZIONE**

Il **servizio online** di verifica della regolarità contributiva Inail **"Simulazione Regolarità Contributiva INAIL"** permette alle imprese, agli altri soggetti

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	assicuranti e agli intermediari da essi delegati di effettuare una simulazione della regolarità contributiva. In presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento, e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso. Diversamente, nel caso in cui per il codice fiscale per cui si effettua la richiesta di simulazione non sia presente un DURC in corso di validità, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest'ultima. Nel caso in cui non venga rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), l'esito della simulazione è <i>Regolare</i>. Nel caso in cui, invece, per il codice fiscale venga rilevata la presenza di possibili irregolarità e, quindi, l'esito della simulazione sia <i>"Da verificare"</i>, la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche.
DURC DI CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA NEI LAVORI EDILI	Dal 01.11.2021 è operativo il sistema nazionale di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nell'esecuzione di lavori edili, previsto dal D.M. n. 143 del 25.06.2021. La verifica riguarda i lavori pubblici e i lavori privati di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro e viene effettuata sulla base di specifici indici minimi di congruità riferiti alle diverse categorie di lavorazioni. Sul punto il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 4 del 17.10.2025, ha precisato che la verifica può riguardare le lavorazioni edili effettivamente realizzate anche da imprese non appartenenti al comparto edile, senza che ciò comporti, per il solo fatto di essere soggette alla verifica di congruità, l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa. Il sistema è finalizzato a verificare che la quantità di manodopera impiegata nell'esecuzione dell'opera sia coerente con la tipologia e con il valore delle lavorazioni edili realizzate. Qualora la verifica evidenzia uno scostamento rispetto alla percentuale minima di congruità, un margine di scostamento non superiore al 5% non impedisce il rilascio dell'attestazione quando tale scostamento sia documentalmente giustificato dal direttore dei lavori. La giustificazione deve essere adeguatamente documentata e riferita alle caratteristiche concrete dell'intervento. Il sistema è gestito attraverso le Casse Edili/Edilcasse territorialmente competenti, mediante la piattaforma CNCE_EdilConnect. La verifica riguarda l'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile.

Sono ricompresi:

- ◆ i **lavori pubblici**;
- ◆ i **lavori privati**;
- ◆ gli appalti;
- ◆ i subappalti;
- ◆ gli affidamenti;
- ◆ le lavorazioni eseguite da lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione dell'opera.

La disciplina comprende anche le attività **affini, direttamente e funzionalmente connesse all'opera**, quando per le stesse trova applicazione la contrattazione collettiva edile nazionale e territoriale stipulata dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Qualora la Cassa Edile/Edilcassa rilevi una situazione di non congruità, l'impresa viene invitata a regolarizzare la propria posizione.



L'impresa dispone di **15 giorni** per procedere alla **regolarizzazione** mediante il versamento di un importo corrispondente alla differenza del costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale di congruità prevista.

Qualora l'impresa non provveda alla regolarizzazione entro il termine previsto, la posizione viene considerata irregolare.

La mancata regolarizzazione determina l'iscrizione dell'impresa affidataria nella **Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI)**.

L'irregolarità produce inoltre effetti sulle successive verifiche della regolarità contributiva ai fini del rilascio del **DURC online**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti